SENATO DELLA REPUBBLICA

— III LEGISLATURA ——

(N. 335-A)

RELAZIONE DELLA 1° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE LEPORE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 dicembre 1958 (V. Stampato n. 241)

d'iniziativa dei deputati ISGRO', PENAZZATO, STORTI, BUTTE', COLOMBO Vittorino, GERBINO, BIANCHI Gerardo, BIANCHI Fortunato, FRUNZIO, RAMPA, BERSANI, BIASUTTI e COLLESELLI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 dicembre 1958

Comunicata alla Presidenza il 6 marzo 1959

Relazione annua al Parlamento del Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — Per esaminare la proposta di legge distinta dal n. 335 e che è stata approvata celermente dall'altro ramo del Parlamento nella seduta del 17 dicembre del decorso anno, occorre tener presente sia la legge del 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, che quella del 26 novembre 1955, n. 1177, relativa ai provvedimenti straordinari per la Calabria e l'altra del 29 luglio 1957, n. 634, che proroga la durata della Cassa al 30 giugno 1965.

In queste due ultime leggi, rispettivamente all'articolo 10 della prima ed all'articolo 2 della seconda, è prevista, come si rileva dalla lettura del contenuto dei suddetti articoli, un'ampia attività di coordinamento per i programmi da eseguirsi dalla Cassa in ogni esercizio con quelli predisposti dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio, dei lavori pubblici, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale e sono dettate norme e disposizioni a tale attività d'insieme.

Ritenendo necessaria una maggiore conoscenza di tale attività di coordinamento da parte del Parlamento, specie in relazione all'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634, gli onorevoli Isgrò ed altri, in data 18 agosto 1958, presentarono una proposta di legge distinta dal n. 241, tendente ad ottenere la presentazione, da parte del Presidente del Comitato dei Ministri, di una relazione annuale che desse modo al Parlamento di valutare e giudicare l'azione diretta svolta dal Governo per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Tale proposta, esaminata dalla Camera dei deputati prima dinanzi la competente Commissione e poi in Aula, venne approvata con modificazioni, perchè si volle tener conto non solo del contenuto dell'articolo 2 della legge di proroga della Cassa ma anche dell'articolo 10 della legge relativa ai provvedimenti straordinari per la Calabria e si estese la valutazione del coordinamento degli investimenti anche a quelli effettuati dalle Aziende e dagli Enti a partecipazione statale, formulando inoltre una migliore dizione dell'unico articolo.

Così approvata, la proposta di legge può essere accolta senza modificazioni anche dal

Senato; perchè non può turbarne l'approvazione il rilievo fatto dalla 5° Commissione del Senato con il quale - pur ritenendo di non aver alcun che da obiettare per la parte finanziaria e pur riconoscendo che la proposta di legge non potrà che giovare alla conoscenza che il Parlamento verrà ad avere dell'attività del potere esecutivo nell'importante settore dei provvedimenti per il Mezzogiorno — ritiene essere preferibile, da un punto di vista organico, che la relazione sull'attività di coordinamento degli investimenti effettuati e da effettuare per il Mezzogiorno, sia contenuta, in apposito capitolo, nella relazione generale sulla situazione economica del Paese.

Invero la predetta osservazione non può essere attesa, perchè essa frustrerebbe lo scopo e la finalità della proposta di legge che tende — come bene ha scritto nella relazione presentata all'altro ramo del Parlamento l'on. Russo Spena — a rendere il Parlamento particolarmente partecipe di quel lavoro di coordinamento economico che, con una numerosa serie di provvedimenti legislativi, si esplica e si svolge nel Mezzogiorno.

Nella relazione generale della situazione economica del Paese trova già posto la valutazione del particolare ordinamento sia di mezzi che di strutture che opera nelle regioni meridionali e, perciò, se lo scopo della legge fosse solo quello di un inserimento nel complesso valutativo, si potrebbe concordare con il rilievo anzidetto. Ma lo scopo della legge è diverso.

Nell'intenzione dei proponenti, la chiesta relazione annua al Parlamento del Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno trova le sue ragioni d'essere nella necessità di meglio determinare le possibilità di controllo da parte del Parlamento dell'azione del Presidente del Comitato suddetto che, oggi, sono incerte o comunque inadeguate, e nel bisogno di meglio conoscere lo espletamento del compito affidato al Comitato stesso con l'articolo 2 della legge 20 luglio 1957; compito complesso che investe un insieme di rapporti e di programmi tra i vari ministeri in ordine alle decisioni adottate per le opere annuali, che debbono essere attuate, e ciò per un armonico sviluppo eco-

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nomico di tutto l'ambiente meridionale al quale si vuole dare un regime di vita più progredito, maggiore sviluppo, ed un migliore ordine sociale.

Ond'è che non è opportuno e possibile — a voler tener conto della finalità della proposta di legge — inserire la chiesta relazione, come un capitolo od una appendice che ne guasterebbe il quadro, in quella più ampia che investe tutta la Nazione.

E ciò proprio per il fine particolare della proposta di legge, che tende ad un più spiccato e precipuo intervento politico del Parlamento; onde precisare indirizzi, rettificare possibilità d'errori, valutare la visione d'insieme specie in un momento delicato come l'attuale in cui è in atto l'inserimento dell'economia italiana — e di conseguenza anche dell'economia meridionale -- nel Mercato Comune Europeo. Contatto, insomma, più diretto del Parlamento con il complesso degli organi politici che formulano e preparano il tutto organico dei programmi, delle misure, dei mezzi per raggiungere lo scopo imponente voluto dai numerosi e poderosi interventi legislativi creati nella speranza e nell'ansia di dare al Mezzogiorno un nuovo volto e la spinta definitiva per un adeguamento di strutture economiche, che abbia a metterlo in grado e di non arretrarsi e di raggiungere le altre regioni del nostro Paese che sono più progredite e più sviluppate.

Non è male, perciò, che si provveda a tale relazione, per quanto a prima vista, ad al-

cuni, possa sembrare che la proposta di legge abbia ad ostacolare quella elasticità e quella spigliatezza di movimento e di azione che si credette dare a tutto l'organismo istitutivo della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale. Ma non è così; nei limiti fissati dai presentatori ed in quelli approvati dalla Camera dei deputati essa non può che giovare. Notiziare il Parlamento ed il Paese più dettagliatamente sullo sforzo coordinato per l'evoluzione economica del Mezzogiorno; rendere edotti, tutti, degli elementi indispensabili per verificare gli sviluppi della situazione economica allo scopo di giudicare, constatare, magari indirizzare, tutta la politica in questo particolare settore, e ciò nei limiti che non abbiano a superare i compiti del Presidente del Comitato, sarà bene; come tornerà utile il controllo sul coordinamento dell'opera della Cassa ai fini di una azione di stimolo perchè l'esecutivo faccia bene ed organicamente.

Determinate così le finalità della proposta di legge ed i limiti in essa contenuti, la 1^a Commissione ha deciso all'unanimità di approvarla senza modifica, e di invitare il Senato all'approvazione, sicura che ciò tornerà utile alle popolazioni del Mezzogiorno d'Italia le quali sperano che si faccia sempre di più e sempre meglio in loro favore per avviarsi ad una maggiore possibilità di lavoro e ad un più sicuro benessere.

LEPORE, relatore.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno trasmette ogni anno al Parlamento, entro venti giorni dalla presentazione della relazione generale sulla situazione economica del Paese, una sua relazione sull'attività di coordinamento svolta secondo il disposto dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sugli investimenti effettuati in via ordinaria dai vari Ministeri e dalle Aziende e dagli Enti a partecipazione statale, nelle zone di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in via straordinaria dalla Cassa per il Mezzogiorno con la esposizione altresì del programma di massima degli investimenti da effettuarsi nell'anno successivo.